



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 557 DEL 12 giugno 2019

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da ANCE/ Comune di Rho – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di collegamento ciclistico dei comuni del nord ovest milanese alla stazione ferroviaria di Rho, sviluppato nei comuni di Cornaredo, Pregnana, Rho e Settimo Milanese. Bando POR FESR 2014/2020. 7404028D2E. Importo a base di gara: 1.228.901,18 euro.

PREC. 67/19/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.45198 del 28 maggio 2018 con cui l'ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili chiedeva un parere sulla legittimità della procedura di gara in oggetto segnalando la presenza di criteri di valutazione dell'offerta tecnica che nasconderebbero la richiesta di prestazioni aggiuntive senza alcun compenso e finirebbero per privilegiare l'elemento economico inficiando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 24 maggio 2019;

VISTE le memorie e la documentazione prodotte dalle parti;

RILEVATO che nell'istanza introduttiva, l'Associazione contesta tutti i subcriteri indicati nel bando per la valutazione dell'offerta tecnica asserendo che l'attribuzione di punteggio agli stessi costituisca una violazione dell'art. 95 D.lgs. 50/2016, in quanto, sono richieste prestazioni aggiuntive sia di completamento che di manutenzione dell'opera oggetto dell'affidamento senza attribuzione di corrispettivo economico;

CONSIDERATO che l'art. 95 comma 14-sbis del D.lgs. 50/2016 introduce un espresso divieto alle stazioni appaltanti di "attribuire punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta";

CONSIDERATO che la ratio del divieto risulta illustrata nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio di questa Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, secondo cui: "La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tener conto di elementi meramente quantitativi nell'ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell'offerente (sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo";



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nella sent. n.2853 del 24 maggio 2018, puntualizza la distinzione tra varianti e proposte migliorative e a tal proposito precisa che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e invece non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo e come tali rientrino nel divieto di conferimento di specifico punteggio, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta (vd. anche Delibera Anac n. 1043 del 14 novembre 2018);

RITENUTO che nel caso di specie, la contestazione potrebbe apparire fondata in relazione ai subcriteri B1) Manutenzione ordinaria di sfalcio dell'intera rete e segnaletica orizzontale dei nuovi percorsi; B2) estensione interventi di rifacimento del fondo stradale in via del Molino prepositurale; B3) Rifacimento segnaletica orizzontale sui tratti esistenti; B4) Integrazione della segnaletica di indirizzamento; B9) Cavidotto addizionale , B11) Dotazioni Smart su impianti IP;

RILEVATO che, come precisa la stessa stazione appaltante, corrispondendo alla stessa Associazione, le prestazioni aggiuntive e migliorative contestate non alterano i caratteri essenziali dell'appalto che già prevede l'esecuzione di tali lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara e che tale progetto risulta in sé completo e attuabile in ogni sua parte;

RITENUTO che, per costante giurisprudenza, i criteri di valutazione dell'offerta sono espressione della discrezionalità dell'Amministrazione salvo il caso di manifesta illogicità e macroscopica arbitrarietà o irragionevolezza;

RITENUTO quindi che nel caso di specie le prestazioni aggiuntive e integrative, inserite nel quadro delle indicazioni date dal progetto posto a base di gara, possano concorrere a formulare un giudizio di qualità e funzionalità dell'opera finita alla stregua dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non in contrasto con la normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2019

Il Segretario Maria Esposito